



CONVENZIONE

TRA

Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia, di seguito denominato DRMN-PUG, codice fiscale n. 07740430728, con sede legale in Bari, via Pier L'Eremita 25/b - 70122, nella persona dell'Arch. Longobardi, delegato alla Direzione dal Direttore Generale Avocante Prof. Massimo Osanna, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

E

Accademia di Belle Arti di Bari, con sede in Bari (BA), via Re David 189/c; C.F.: 80015790720, legalmente rappresentata dal Direttore Prof. Antonio Cicchelli.

PREMESSO CHE

- nell'ambito delle proprie competenze, la DRMN-PUG, può stipulare accordi con le Università di riferimento, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio;
- il Protocollo di Intesa tra l'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato MiBACT, oggi Ministero della Cultura, anche MIC) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR, anche MUR) del 16.04.2014, in particolare all'art. 6 ("iniziative mirate e progetti nazionali") secondo il quale il MIC e il MUR si impegnano a "elaborare iniziative e progetti nazionali che favoriscano la reale comprensione e conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale facendo particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie [...]" al fine di "mettere a punto un repertorio di risorse didattiche e educative unico disponibile attraverso internet, che costituisca una fonte di informazione utile a docenti e responsabili dei servizi educativi [...]";
- il Protocollo di Intesa tra il MiC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) del 07.12.2020, che, all'art. 2, ha stabilito che il MiC e il MUR si impegnano a "cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MiC e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale [...]", rafforzando la collaborazione istituzionale attraverso azioni congiunte come evidenziato all'art. 3, in particolare ai punti 3 (elaborazione congiunta di progetti di ricerca relativi ai beni culturali e paesaggistici), 5 (opportunità di scambi e internships destinate





a studenti, specializzandi, dottorandi, studiosi), 8 (iniziative comuni con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca e dell'innovazione), 11 (approfondimento dei temi relativi all'accesso ai dati, alla libertà della ricerca e della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica) e 12 (partecipazione degli studenti della formazione superiore ad esperienze concrete nelle strutture centrali e periferiche del MiC);

- l'art. 2 del Codice dei beni culturali, al comma 4, che prevede che "i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività";
- l'art. 6 del Codice dei beni culturali che, al comma 1, stabilisce che la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio" stesso;
- che la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie di servizi correlati (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate per Costituzione e per legge le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11, Codice, secondo le proprie competenze;
- che tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione a progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- la Direzione generale Educazione, ricerca ed istituti culturali del Ministero della cultura, in base al combinato disposto dell'art. 15 comma 2, lettere b) ed f) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e dell'art. 41, comma 1 e 3 del D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57, ha autorizzato la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, con nota di cui al prot. n. 1023 del 6 marzo 2025.

CONSIDERATO CHE

- il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco archeologico di Monte Sannace (Bari) è stato assegnato alla DMRN con D.M. del 7 febbraio 2018 dicembre 2014, Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e formalmente trasferito il 9 maggio 2018 (PM-PUG decreto n. 31 del 09/05/2018);
- l'Accademia di Belle Arti di Bari è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana, assicurando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione;
- l'Accademia di Belle Arti di Bari ha competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla Convenzione, svolgendo programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, dichiarando di svolgere sul





mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione (art. 5, co. 6, d.lgs. n. 50 del 2016).

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate per Costituzione e per legge le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- è volontà della DRMN-PUG provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del Parco di Monte Sannace, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare attività di elaborazione e realizzazione di sistemi di copertura temporanea e messa in sicurezza degli scavi archeologici con valenza artistica (in materiale deperibile e/o ecocompatibile, ad esempio con geotessuto) nel Parco archeologico di Monte Sannace;
- Il 07/04/2025 è stato stipulato Protocollo di intesa tra la DRMN e l'Accademia di Belle Arti di Bari, avente come oggetto la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio (art.1)

VISTO

- la Costituzione, in particolare l'art. 9, assegna allo Stato, alle Regioni e agli Enti Locali, che insieme compongono la Repubblica, la tutela e la valorizzazione del Paesaggio e del Patrimonio storico e artistico della Nazione;
- la Legge n. 168/1989, in particolare l'art. 6, comma 4 lett. b), prevede la possibilità che le Università partecipino ai programmi promossi da Amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990, in particolare l'art. 15, che prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune", ivi incluse la conservazione, conoscenza, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei propri compiti istituzionali;
- il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6".





- l'art. 118 secondo cui Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il DPCM n. 57 del 15 marzo 2024, recante il nuovo "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"
- il D.M. 270 05/9/2024 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (PREMESSE)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di migliorare la fruibilità del patrimonio archeologico del Parco di Monte Sannace (Gioia del Colle-BA), in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto. Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici dell'accordo, aggiornamenti alla pianificazione di dettagli delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca.

Art. 2 (REFERENTI SCIENTIFICI)

- 2.1 Per le Istituzioni che partecipano all'accordo di Convenzione e alle attività in essere, i responsabili scientifici e organizzativi, a seconda degli specifici ambiti di competenza individuati dalla presente Convenzione, sono:
- per la DRMN-PUG: dott. Savino Gallo, direttore del Parco archeologico di Monte Sannace; dott.ssa Eleonora Crimi, responsabile Ufficio Conservazione e Restauro;
- per l'Accademia di Belle Arti: prof. Emanuele Bisceglie e prof.ssa Rosalinda Romanelli.

Alla ricerca parteciperanno docenti, assegnisti, dottorandi e personale tecnico dell'Accademia di Belle Arti, coordinati dai prof. Bisceglie e Romanelli. Le attività all'interno del Parco saranno campo di ricerca e formazione per gli studenti.

Art. 3 (OGGETTO E OBIETTIVI)





- 3.1 Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra la DRMN-PUG e la suddetta Accademia per l'elaborazione e realizzazione di sistemi di copertura temporanea (in materiale deperibile e/o ecocompatibile, ad esempio geotessuto) e messa in sicurezza degli scavi archeologici nel Parco archeologico di Monte Sannace finalizzati a migliorare la fruibilità del sito;
- la produzione della relativa documentazione, anche con strumenti informatici e metodi digitali e innovativi, dei dati emersi;
- 3.2 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso singoli progetti inerenti ai seguenti aspetti:
- Studio del contesto
- progettazione di sistemi di copertura temporanei;
- realizzazione di opere artistiche destinate alla copertura temporanea (in materiale deperibile e/o ecocompatibile, ad esempio geotessuto) e messa in sicurezza degli scavi archeologici attivi all'interno del parco archeologico di Monte Sannace

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti della DRMN-PUG.

- 3.3 Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze a:
- a fornire il supporto scientifico e le risorse tecniche per la realizzazione delle attività di ricerca, nonché a destinare all'esecuzione della presente Convenzione proprio personale qualificato e risorse strumentali (i materiali direttamente riconducibili all'opera artistica saranno a carico dell'Accademia);
- a promuovere, ricercare e realizzare in forme concordi con i propri rispettivi statuti e/o regolamenti progetti di ricerca per la documentazione, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- ad esaminare, d'intesa e per quanto riferibile al presente accordo, ogni altra possibilità di sviluppo congiunto di progetti e programmi sulla tematica del patrimonio culturale;
- a diffondere, secondo misure e modalità concordate, i risultati delle attività di ricerca anche attraverso l'edizione di pubblicazioni scientifiche, l'organizzazione di conferenze, eventi culturali e convegni;
- alla realizzazione di attività didattiche integrative, compresi laboratori, stages, tirocini, ricerca tesi e campagne congiunte di scavo e rilievo, nell'ambito della documentazione, recupero e conservazione del patrimonio culturale;
- a tenersi periodicamente e reciprocamente informati sulle iniziative di ricerca e valorizzazione di comune interesse.
- 3.4 Le attività soggette a specifiche autorizzazioni di legge saranno subordinate al rilascio delle stesse.





4.1 Per ogni specifico intervento, la direzione scientifica dell'attività di ricerca e progettuale sarà sostenuta per quanto di competenza dalla DRMN-PUG e dalle Istituzioni assegnatarie, mentre la direzione operativa e organizzativa nel complesso sarà per quanto di competenza della DRMN-PUG.

Art. 5 (USO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

5.1 I partners si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati concernenti i progetti in atto, sia derivanti da precedenti attività di studio e ricerca (pubblicazioni, cartografie, immagini, etc.), sia acquisiti nel corso delle attività programmate con modalità che verranno definite di volta in volta e attraverso riunioni periodiche.

L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Si stabilisce:

- che i risultati delle attività di ricerca oggetto della presente Convenzione resteranno di proprietà comune dei partners e la loro utilizzazione non potrà essere oggetto di esclusiva, ma sarà concordata tra i partners stessi.
- che le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità contenente i *report* relativi alle attività *in situ*;
- che una copia di tutta la documentazione relativa alle attività di studio e ricerca e ai loro esiti andrà consegnata, in formato cartaceo e digitale, alla DRMN-PUG, compresi i dati relativi alle indagini geofisiche, senza oneri aggiuntivi per la DRMN-PUG;
- che le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate;
- che la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con la DRMN-PUG e che tutte le pubblicazioni preliminari dovranno essere presentate a nome dei due referenti in qualità di autori principali.
- che nelle pubblicazioni dovrà essere esplicitamente specificato che le ricerche sono state eseguite nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 6 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

- 6.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
- 6.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in Convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi





specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 7 (DISPOSIZIONE DI ALTRE DOCUMENTAZIONI)

7.1 L'Accademia di Belle Arti di Bari fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come *report*, immagini, elaborati e schizzi, alla DRMN-PUG.

Art. 8 (RISERVATEZZA)

8.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo la presente Convenzione (Rappresentanti).
- 8.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.
- 8.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 9 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

- 9.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca e sperimentazione con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.
- 9.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente Convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta di entrambe le Parti coinvolte nel presente accordo.
- 9.3 La suddetta istituzione riconosce la possibilità di ricorrere a *partner*, previa autorizzazione scritta della DRMN-PUG, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto. Pubblicazioni congiunte e *report* prodotti dalla DRMN-PUG mostreranno i nomi e i loghi sia della DRMN-PUG che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.
- 9.4 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.
- 9. 5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con la DRMN-PUG.





Art. 10 (PUBBLICITÀ)

- 10.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.
- 10.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.
- 10.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di entrambe.

Art. 11 (DIVULGAZIONE)

11.1 Nel corso della ricerca ci si impegna a partecipare ad attività finalizzate alla divulgazione del patrimonio nell'ambito dei programmi della DRMN-PUG o delle Università/enti coinvolti tramite presentazioni al pubblico dei risultati delle ricerche.

Art. 12 (DURATA)

- 12.1 La validità della presente Convenzione è di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.
- 12.2 Alla presente Convenzione possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente Convenzione.
- 12.3 Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 13 (ONERI)

13.1 La Convenzione è a carattere non oneroso e non prevede forme di finanziamento. Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, le spese derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Art. 14 (GARANZIE ASSICURATIVE)

14.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che Le Università assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.





- 14.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e ss.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.
- 14.3 Il personale di entrambe le Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d'intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.
- 14.4 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività.
- 14.5 L'Accademia di Belle Arti di Bari solleva da ogni responsabilità la DRMN-PUG per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente Convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate alla DRMN-PUG conseguenze derivanti da cause a lui non imputabili rimanendo, dunque, esentato da qualsivoglia responsabilità

Art. 15 (SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08)

- 15.1 Le misure generali di tutela previste all'art. 15 della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro rimangono in capo ai rispettivi datori di lavoro delle due parti, che provvederanno a garantire ai propri lavoratori la necessaria formazione, informazione e addestramento per le attività previste nel presente atto e altrettanto provvederanno, se necessario, a sottoporli a sorveglianza.
- 15.2 Per tutte le attività non previste e non descritte nella Convenzione in oggetto, si rimanda ad accordi successivi e aggiuntivi, dove saranno valutati gli aspetti di competenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 16 (CONTROVERSIE)

16.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente Convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 17 (TRATTAMENTO DEI DATI)

17.1 Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.lgs. 101/2018.





In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento. Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 18 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

18.1 La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

18.2 La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale secondo le disposizioni di legge. Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art.19 (RINVIO)

19.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore. Bari, il 10 aprile 2025

Accademia di Belle Arti di Bari

Castello Svevo di Bari Direzione regionale Musei nazionali Puglia

Il Direttore

Prof. Antonio Cicchelli

Per il DIRETTORE GENERALE

AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

II DELEGATO

Arch. Francesco Longobardi